

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, dal Rio Bisingana in Comune di Masserano, rinnovata alla Società SASIL S.r.l. con D.D. n° 1.865 del 16.12.2025. PRAT. 446

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.865 del 16.12.2025

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11 novembre 2025 dal legale rappresentante della Società SASIL S.r.l., relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

di assentire ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., nonché della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società SASIL S.r.l., il rinnovo della concessione per poter continuare a derivare una portata massima di l/s 40,00 e un volume massimo annuo di metri cubi 68.000, a cui corrisponde una portata media annua di l/s 2,50 d'acqua pubblica dalla sponda sinistra orografica del rio Bisingana, in località "la Cornà" del Comune di Masserano (BI), ad uso produzione beni e servizi e lavaggio inerti con esclusione del consumo umano e restituzione delle eccedenze nel medesimo corpo idrico superficiale;

di accordare il rinnovo della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24 - comma 2 - lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 15 successivi e continui, decorrenti dal 1° luglio

2025, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. n° 2/2000, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 11 novembre 2025 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.424 di Rep. del 11 novembre 2025

Art. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà, del buon regime del Rio Bisingana in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Geom. Lucio MENGHINI